

Tribunale di Verona
decreto 27 gennaio 2020

Il Giudice Delegato

- rilevato che parte ricorrente si duole dell'uso di termini "altamente lesivi della dignità", nonché "diffamatori" (v. pag. 2); dell'immane discredito" da ciò derivante (v. pag. 3); del fatto che tali termini vadano "oltre il diritto di critica" (v. pag. 4) e siano una "mera manifestazione di odio" (v. pag. 4);
- rilevato che i presupposti per il legittimo esercizio del diritto di critica sono stati così condivisibilmente tratteggiati: in tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione per notizie diffuse a mezzo stampa, presupposti per il legittimo esercizio del diritto di critica, allo stesso modo del diritto di cronaca, rispetto al quale consente l'uso di un linguaggio più pungente ed incisivo, sono: a) l'interesse al racconto, ravvisabile quando anche non si tratti di interesse della generalità dei cittadini, ma di quello generale della categoria di soggetti ai quali, in particolare, si indirizza la pubblicazione di stampa; b) fa correttezza formale e sostanziale dell'esposizione dei fatti, nel che propriamente si sostanzia la cd. continenza, nel senso che l'informazione di stampa non deve trasmodare in argumenta ad hominem né assumere contenuto lesivo dell'immagine e del decoro; c) La corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente accaduti, nel senso che deve essere assicurata l'oggettiva verità del racconto, la quale tollera, perciò, le inesattezze considerate irrilevanti se riferite a particolari di scarso rilievo e privi di valore informativo. Va fatto ricorso al criterio della verità "ragionevolmente putativa" e va esclusa la ravvisabilità della scriminante del diritto di critica, allorché, ad esempio, l'intervistato in una trasmissione televisiva attribuisca a terzi un fatto oggettivamente falso (v. Corte appello Torino sez. III, 28/01/2019, n.170);
- rilevato che, potendosi adottare, nell'esercizio del diritto di critica -come nel caso di specie – un linguaggio più pungente ed incisivo, allo stato si ravvisano nelle allegazioni di parte ricorrente:

1. sussistenza dell'interesse al racconto, ravvisabile quando anche non si tratti di interesse della generalità dei cittadini, ma di quello generale della categoria di soggetti ai quali, in particolare, si indirizza la pubblicazione di stampa (v. §§ da 1 a 5, nonché 8 della narrativa del ricorso);
 2. sussistenza della continenza, salvo quanto di dirà appresso (le espressioni censurate da pag. 3 sino a pag. 4 del ricorso appaiono più che altro come ricorso ad un linguaggio più pungente ed incisivo, proprio dell'esercizio del diritto di critica);
 - 3 mancanza di allegazioni di parte ricorrente circa la non sussistenza della corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente accaduti;
- rilevato peraltro che appare viceversa assente il criterio della continenza in relazione all'inserimento al VI rigo di pag. 1 del doc. 5 dell'emoticon censurato da parte ricorrente a pag 4 del ricorso;
 - rilevato che, quanto a questo, sussistono i presupposti del periculum in mora e della necessità di agire inaudita altera parte (v. pag. 4 del ricorso);

ORDINA

alla resistente Bo. La. l'immediata rimozione dal post (datato 29.12.19 e pubblicato su Facebook – v. doc. 5 del ricorso) dell'emoticon censurato da parte ricorrente a pag. 4 del ricorso, con la fissazione della somma di Euro 150 ex art. 614 bis CPC per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento, a far data dall'avvenuta sua notifica alla resistente;

RESPINGE nel resto;

FISSA ex art. 669/6 II co. CPC l'udienza dell'11.2.2020, ore 10, con termine per la notifica sino al 3.2.2020.